



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

Sent. n. 30/2015
Del 29/01/2015
Dep. 29/01/2015
C.A.V. N. 211/2015

FASC. N. 087/2012 R.S.

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la
seguinte:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n. 867 del Ruolo Generale
dell'anno 2012 promossa con ricorso depositato in data 5
settembre 2012 da

PI [REDACTED] V [REDACTED]
elettivamente domiciliato a [REDACTED]
presso e nello studio dell' a [REDACTED] he lo rappresenta e
difende come da procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

M [REDACTED] A [REDACTED]
elettivamente domiciliato a [REDACTED]
presso e nello studio dell' avv. [REDACTED]
che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria
di costituzione.

RESISTENTE

In punto a : contratto di subagenzia.

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 29 gennaio 2015

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 29 gennaio 2015

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente notificato P. [redacted] Vi [redacted] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, M. [redacted] A. [redacted] affinché il Tribunale adito accertasse e dichiarasse l'intervenuta risoluzione per giusta causa del contratto di subagenzia in essere tra lo stesso e M. [redacted] A. [redacted] per mancata integrale corresponsione da parte di quest'ultimo delle provvigioni spettanti al subagente per il periodo dal mese di aprile 2010 alla risoluzione del contratto intervenuta nell'agosto 2011.

Chiedeva che fosse accertato che M. [redacted] A. [redacted] nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale non aveva integralmente corrisposto a P. [redacted] Vi [redacted] le provvigioni dallo stesse maturate dal mese di aprile 2010 fino alla risoluzione del contratto intervenuta nell'agosto 2011 e così complessivamente la somma di euro 36.940,96 già maturata a luglio 2011 o quella diversa maggiore risultante in corso di causa.

Chiedeva, quindi, che parte resistente fosse condannata a pagargli

la somma di euro 36.940,96 o quella maggiore o minore risultante in corso di causa a titolo di provvigioni maturate da aprile 2010 alla data di risoluzione del contratto di subagenzia, la somma risultante di giustizia quale indennità sostitutiva del preavviso di mesi quattro giusto il disposto dell'art. 1750 comma 3 c.c., l'indennità ex art. 1751 comma 1 c.c. pari ad un'indennità annua calcolata sulla media annuale delle provvigioni riscosse nell'intero periodo di vigenza del contratto ovvero pari alla diversa somma risultante di giustizia.

Esponenza dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 7 dicembre 2012 Ma [redacted] Al [redacted] chiedendo in via preliminare che venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda ex art. 2909 c.c. ed in via preliminare subordinata il mutamento del rito

Chiedeva in via principale il rigetto del ricorso ed in subordine l'accertamento dell'intervenuta concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. da parte di P [redacted] nei confronti di Ma [redacted] in subordine la violazione degli obblighi derivanti dal contratto di agenzia ex art. 1746 c.c., 1175 c.c. e 1375 c.c. con conseguente declaratoria che Ma [redacted] nulla doveva a P [redacted] stante la compensazione dei reciproci crediti.

Esponenza dettagliatamente le proprie ragioni.

La causa veniva istruita con la produzione di documenti e l'interrogatorio formale delle parti.

La causa veniva decisa dando lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c. all'udienza odierna.

Deve essere, innanzitutto, rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso per giudicato esterno.

Si osserva, infatti, che diverso è il petitum e la causa petendi della presente controversia rispetto a quella di cui al decreto ingiuntivo n.2660/2011 non opposto.

Nel caso di specie parte ricorrente chiede il pagamento di somme a titolo di provvigioni, di indennità di mancato preavviso e di indennità di cui all'art.1751 c.c. sostenendo che tra le parti sarebbe intercorso un rapporto di subagenzia, mentre nel ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto la restituzione di una somma dallo stesso versata in previsione della costituzione di una società poi non costituita tra le medesime parti.

Tanto premesso considerato che parte ricorrente sostiene che tra le parti sarebbe intercorso un contratto di subagenzia e che detta circostanza è negata da parte resistente occorre verificare se tra le stesse sia intercorso detto contratto.

A questo proposito occorre, innanzitutto, rilevare che al contratto di subagenzia si applica la disciplina del contratto di agenzia di cui agli art. 1742-1753 c.c. trattandosi di subcontratto.

In particolare come asserito dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 15190/2004) "Il contratto di agenzia assicurativa va tenuto distinto da quello di subagenzia - che postula la conclusione dei contratti di assicurazione soltanto per conto dell'agente, e non anche dell'impresa assicuratrice - in quanto le due fattispecie negoziali, pur avendo contenuto sostanzialmente identico, si differenziano

nettamente con riguardo alla persona del preponente, che, nel contratto di agenzia, è l'impresa, mentre in quello di subagenzia è l'agente. La subagenzia costituisce, quindi, una particolare fattispecie di contratto derivato (o subcontratto), unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne costituisce il necessario presupposto - sì che al primo si applica la disciplina del contratto principale, ex art. 1742 - 1753, nei limiti consentiti (o imposti) dal collegamento funzionale - con esclusione, peraltro, dell'applicabilità delle norme relative all'esercizio del potere rappresentativo con efficacia nei confronti dell'impresa assicuratrice (art. 1745 e 1903 c.c.), a meno che quest'ultima non attribuisca tale poteri direttamente al subagente..."

Ne consegue, pertanto, che si applica anche la norma di cui all'art. 1742 c.c. che prevede che " il contratto deve essere provato per iscritto".

Orbene nel caso di specie non vi è alcun contratto scritto di subagenzia, né parte resistente in sede di interrogatorio formale ha riconosciuto la sussistenza di un contratto di subagenzia.

Parte resistente si è, altresì, opposta sin dalla memoria difensiva alla prova testimoniale.

Orbene secondo quanto previsto dall'art. 2725 c.c. " Quando secondo la legge o volontà delle parti un contratto deve essere provato per iscritto la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato al n.3 dell'articolo precedente" e l'art. 2724 c.c. a sua volta prevede che : " La prova per testimoni è ammessa in ogni


caso: " ...3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova".

Ne consegue, pertanto, che nel caso di specie è inibita la prova per testimoni non avendo parte ricorrente nemmeno mai dedotto che esistesse detto contratto scritto.

Né è possibile provare la sussistenza di detto contratto per presunzioni in quanto secondo quanto indicato dall'art. 2729 c.c. :
" Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice il quale non deve ammettere che presunzioni gravi precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni"

Ne consegue, pertanto, che non può ritenersi provato il dedotto contratto di subagenzia.

Peraltro si osserva che anche diversamente opinando in merito all'applicabilità dell'art. 1742 c.c. al contratto di subagenzia dalla documentazione prodotta da parte ricorrente non emergono indizi gravi precisi e concordanti per ritenere la sussistenza di detto contratto di subagenzia e ciò considerato che dallo stesso ricorso per decreto ingiuntivo depositato dal ricorrente risulta che " nell'anno 2009 il sig. P. [redacted] Vi [redacted] programmava con il sig. Ma [redacted] Al [redacted] di costituire una nuova società commerciale; che in esecuzione del programma di cui sopra, in data 06/07/2009 il sig. P. [redacted] Vi [redacted] versava al sig. Ma [redacted] Al [redacted] a somma di euro 65.000, quale quota parte del capitale sociale della futura società"



E', infatti, evidente che tale progetto di costituzione della società e versamento della somma di euro 65.000,00 quale quota parte del capitale della futura società mal si conciliano con un rapporto di subagenzia.

Così come il comportamento successivo tenuto da Pellati consistente nel fare disdettare i clienti dallo stesso portati all'agenzia del resistente e la mancanza di reazione del resistente a detto comportamento unitamente alla mancata stipula di contratto di subagenzia scritto con relativo patto di non concorrenza e precisa pattuizione delle provvigioni sono in contrasto con la ricostruzione della fattispecie come contratto di subagenzia.

Né in contrario considerato il contesto in cui si inseriscono è dirimente che nelle fatture redatte dallo stesso ricorrente si indichi come causale " provvigioni".

Dal momento che non risulta provata la sussistenza di un contratto di subagenzia e trattandosi di diritti eterodeterminati il ricorso così come proposto deve essere rigettato.

Stante la peculiarità della fattispecie devono essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n.867/2012, così provvede :



- 1) Rigetta il ricorso

2) Compensa le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia, 29 gennaio 2015

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
29 GEN 2015
IL CANCELLIERE
E. PUGGIOVARIO
Cancelliere